

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 35

a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 26 febbraio 2026

—————

INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA FIGURA E
DELL'ATTIVITÀ DI NAZZARENO STRAMPELLI IN OCCASIONE DEI
CENTOSESSENTA ANNI DALLA NASCITA (1866-2026)

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), in occasione dei centosessanta anni dalla nascita (1866-2026), promuove la conoscenza di Nazzeno Strampelli, quale marchigiano illustre, mediante iniziative volte a promuovere la conoscenza della sua figura e della sua attività.

Art. 2
(Interventi)

1. La Giunta regionale definisce il programma delle iniziative divulgative, culturali e scientifiche, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità indicata all'articolo 1.

2. La Regione può collaborare con il Comune di Castelraimondo, paese di nascita di Nazzeno Strampelli, nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i centosessanta anni dalla nascita.

Art. 3
(Programmazione)

1. Per la programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Castelraimondo o suo delegato;
- d) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 20.000,00, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (At-

tività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, è ridotta di euro 20.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione